



GESTIONE DEL *DE MINIMIS* IN AGRICOLTURA

Sulla Gazzetta Ufficiale del 6 marzo è stato pubblicato il Decreto 19 febbraio 2010 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con il quale si disciplina la gestione della “riserva nazionale” del plafond “*de minimis*” in agricoltura.

Come è noto, la possibilità di concedere aiuti in regime “*de minimis*” alle imprese agricole (attività primaria), ai sensi del Regolamento (CE) n. 1535/2007, è subordinata al rispetto del tetto di 7.500 € per impresa nell’arco di tre esercizi fiscali e di un importo cumulativo assegnato ad ogni Stato membro.

Tale importo è stato ripartito con decreto ministeriale tra le Regioni nella misura del 75% (si veda la nota del 10 aprile 2009), conservando il Ministero nella sua disponibilità il 25% residuo. Ogni amministrazione, per poter concedere aiuti in “*de minimis*” alle imprese agricole deve verificare presso la Regione a cui appartiene la disponibilità sul plafond regionale e farsene assegnare una quota corrispondente alle proprie esigenze.

Il Decreto in oggetto ricorda appunto l’obbligo degli enti diversi dalle Regioni e Province autonome di accordarsi con queste per rispettare il tetto assegnato a ciascun ente territoriale e stabilisce la procedura da seguire in caso di raggiungimento di tale tetto.

È dunque previsto che le Regioni che abbiano esaurito la propria disponibilità possano stipulare un accordo con un’altra Regione che autorizzi la prima all’utilizzo di parte della quota della seconda ancora disponibile. Le Regioni possono inoltre fare ricorso alla riserva del 25% sopra menzionata facendone richiesta al Ministero, che la sottoporrà ad un Comitato di gestione del “*de minimis*”, composto dei rappresentanti del Ministero e di tutte le Regioni e Province autonome. Va peraltro ricordato che la riserva è stata costituita anche per consentire interventi del Ministero stesso, anch’essi soggetti all’autorizzazione del Comitato di gestione.

Il Decreto istituzionalizza inoltre il Registro degli aiuti di Stato (in agricoltura), disponendo che ogni amministrazione debba iscrivere in esso ogni aiuto (non solo in “*de minimis*”) che conceda ad un’impresa agricola. Quanto alla verifica del rispetto dei parametri “*de minimis*”, una volta entrato a regime il registro (dopo tre anni), potrà essere effettuata senza richiedere alcuna dichiarazione ai potenziali beneficiari; dichiarazione che fino a quel momento dovrà in vece essere rilasciata.

15 marzo 2010